

## **Art 1 Costituzione**

- 1) È costituita in data 12 Febbraio 1999 con sede in Castagneto Carducci, Via Casavecchia 109, l'organizzazione di volontariato WWOOF ITALIA – Willing Workers On Organic Farm, oggi Associazione di Promozione Sociale, denominata WWOOF ITALIA - World Wide Opportunities On Organic Farm, più avanti chiamata per brevità WI
- 2) I contenuti, la struttura e l'ordinamento interno di WI si fondano sui principi di democrazia, di uguaglianza dei diritti e non discriminazione di tutti gli Associati.
- 3) WI si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, non distribuzione dei proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette; obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste, elettività e gratuità delle cariche sociali, perseguimento dei propri scopi avvalendosi prevalentemente di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. WI potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

## **Art 2 Finalità**

- 1) Scopo specifico di WI è quello di organizzare, in sintonia con il Movimento Internazionale WWOOF (World Wide Opportunities On Organic Farm), la circolazione nazionale ed internazionale di Volontari (Wwoofers) per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura naturale come scelta di vita. Al fine di perseguire tale scopo WI organizza una rete nazionale di persone (Host) che si costituiranno in Centri Educativi mettendo a disposizione i propri spazi di vita e di lavoro, per permettere la libera circolazione di soci (wwoofer) che contribuiranno volontariamente alla vita e allo sviluppo dei singoli centri, promuovendo così la diffusione di idee e di pratiche per un sano equilibrio fra l'uomo e la natura (wwoofing).
- 2) WI si adopererà inoltre a svolgere e promuovere, altre iniziative per realizzare il proprio scopo sociale, fra le quali:
  - a - svolgere attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione rivolti alla società civile con particolare attenzione alle scuole;
  - b - offrire opportunità di rapporti diretti e di scambio di informazioni, beni e servizi, promuovendo rapporti di collaborazione e cooperazione fra i soci e fra l'associazione e la società civile, con particolare attenzione allo sviluppo di reti;
  - c - promuovere e gestire forme di mutuo soccorso fra i soci, in uno spirito di solidarietà sociale e di valorizzazione delle diversità culturali, religiose e razziali;
  - d - promuovere e sostenere iniziative di finanza etica e di economia no-profit, mutualistica e solidale, che abbiano ricadute sull'economia locale;
  - e – promuovere l'organizzazione di acquisti collettivi di prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale;
  - f - far conoscere prodotti e servizi coerenti con lo scopo sociale, le loro tecniche di produzione e utilizzo;
  - g – fornire, compatibilmente con lo scopo e l'oggetto sociale, risposte adeguate ai soci, alle persone, alle amministrazioni interessate.
  - h - divulgare notizie e informazioni che permettano scelte di vita quotidiana adatte alla pacifica convivenza fra i popoli
  - I - organizzare corsi e seminari con specialisti di tecniche di agricoltura ed edilizia naturale i cui atti saranno messi a disposizione di tutti, soci e non;
  - j - organizzare campi di lavoro per progetti specifici.

## **Art 3 Organi sociali**

- 1) Sono organi di WI:
  - a – l'Assemblea Generale dei Soci;
  - b – il Consiglio Direttivo;
  - c – il Presidente;
  - d – il Collegio dei Probiviri;
  - e – il Collegio dei Revisori, se nominato.
- 2) Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo quanto previsto per i membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.

## **Art 4 Assemblea Generale dei Soci**

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità con la legge e con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

- 2) L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria, viene convocata e presieduta dal Presidente e può avere luogo fuori dalla sede sociale.
- 3) L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ovvero tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile o necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, da almeno 1/20 dei soci.
- 4) La convocazione dell'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata a ciascun Socio almeno otto giorni prima mediante lettera o fax o posta elettronica o avviso sul sito web di WI.
- 5) Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, sia della prima che di un'eventuale seconda convocazione, quest'ultima da tenersi in un giorno diverso a quello fissato per la prima.

#### **Art 5 Compiti dell'Assemblea Generale dei Soci**

- 1) L'Assemblea Generale è convocata in sede ordinaria per:
  - a - approvare il bilancio sia preventivo che consuntivo;
  - b - nominare i consiglieri, i probiviri ed eventuali revisori;
  - c - deliberare sulle responsabilità dei consiglieri;
  - d - deliberare su contratti e rapporti lavorativi riguardanti membri del Consiglio, di cui all'Art. 9.3;
  - e - deliberare in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla determinazione delle quote associative annuali;
  - f - deliberare su gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, di competenza dell'Assemblea a norma di legge o del presente Statuto, e sottoposti al suo esame dai consiglieri.
- 2) L'Assemblea Generale è convocata in sede straordinaria per deliberare sulla modifica dello Statuto e del Regolamento, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.  
Le proposte di modifica allo Statuto e al Regolamento possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi o da almeno 50 Soci. Le relative delibere sono prese secondo quanto previsto all'art. 6.6.

#### **Art 6 Svolgimento delle Assemblee**

- 1) Hanno diritto di partecipare e di votare alle Assemblee tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa
- 2) Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
- 3) Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
- 4) L'Assemblea Generale, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando è presente, anche per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.
- 5) Nell'Assemblea ordinaria, le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.
- 6) Nell'Assemblea straordinaria le delibere devono essere prese, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei soci presenti e/o rappresentati, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, in cui l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art 7 Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'organo che dirige ed amministra WI. È composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea che potrà stabilirne il numero, anche prima della scadenza prevista dal paragrafo 4.
- 2) Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge, scegliendoli fra i suoi membri, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.
- 3) Per la prima volta tali cariche verranno conferite nell'atto costitutivo di WI.
- 4) I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 5) Essi non hanno diritto a compenso.

**Art 8 Convocazione del Consiglio Direttivo** 1) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno, anche fuori dalla sede, purché in Italia, dal Presidente, o da chi lo sostituisca, tutte le volte che lo ritengano necessario o utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere se il Consiglio è composto da tre membri o da almeno due consiglieri in tutti gli altri casi.

2) La convocazione deve pervenire non meno di sei giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione è fatta a mezzo telegramma, telefono o posta elettronica almeno un giorno prima della

riunione.

3) Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

4) Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

5) Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle delibere.

6) Delle delibere del Consiglio viene redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e, se nominato, dal Segretario della riunione.

7) Le riunioni del Consiglio sono aperte, senza diritto di voto, a tutti i soci, salvo diversa decisione dei consiglieri per esigenze di riservatezza.

### **Art 9 Poteri del Consiglio Direttivo**

1) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione di WI, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, esclusi quelli che per disposizione di legge o di statuto siano riservati all'Assemblea.

2) Fermo restando quanto sopra, sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento di WI, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a - eleggere fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente uno o più Vicepresidenti;

b - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

c - stendere i bilanci;

d - stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e - regolare i rapporti di lavoro che fanno capo a WI;

f - deliberare circa l'ammissione, il recesso, la sospensione temporanea e l'esclusione di Soci..

g - conferire incarichi di collaborazione esterna e nominare avvocati e procuratori alle liti, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria od Amministrativa in qualsiasi grado di giurisdizione;

h - stipulare convenzioni con Enti Pubblici;

i - compilare regolamenti interni, salvo ratifica assembleare;;

j - affidare e revocare a singoli soci mansioni o incarichi fiduciari utili a organizzare l'associazione, diffonderne i principi e realizzarne gli scopi;

k - determinare l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale, salvo ratifica assembleare;

l - affidare particolari incarichi a soci e non soci che sono tenuti a rendere conto del loro operato

3) Per rapporti contrattuali e lavorativi, di cui ai punti d ed e, che dovessero interessare membri del consiglio direttivo stesso, è richiesta la ratifica dei soci alla prima Assemblea utile.

### **Art 10 Rinuncia, decadenza e scadenza dei consiglieri**

1) I Consiglieri che intendano rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2) I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

3) Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualunque motivo, perdano la qualità di Soci.

4) La cessazione dei Consiglieri per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio Direttivo è ricostituito.

5) I Consiglieri decaduti o dimissionari saranno sostituiti dai soci che risultino primi fra i non eletti o da altri eletti alla prima assemblea utile.

6) Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art 11 Presidente del Consiglio Direttivo**

1) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza legale di WI di fronte a terzi ed in giudizio.

2) Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio Direttivo, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

3) Previa delibera del Consiglio Direttivo potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti WI, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, e in mancanza di questo ad un Consigliere delegato dal Consiglio.

5) Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente o del Consigliere delegato dal Consiglio, attesta di per sé l'assenza e l'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità o accertamento al proposito.

### **Art 12 Collegio dei Probiviri**

1) Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto da uno o tre membri effettivi scelti preferibilmente non fra i soci effettivi, anche su indicazione del Consiglio Direttivo.

Esso può agire da organo monocratico o, se composto da tre membri, con la figura di un Presidente eletto al suo interno.

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un membro supplente, con compiti consultivi non vincolanti, che subentra in caso di prolungata indisponibilità o astensione per conflitto di interesse di un membro effettivo, fino alla prima Assemblea utile, che deve provvedere, se necessario, alla nomina dei membri necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

2) I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

4) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

a - Monitorare l'operato del Consiglio e dell'Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi sociali e agli obiettivi prefissati, fornendo anche indirizzi e raccomandazioni;

b - Giudicare in via definitiva su eventuali ricorsi di soci;

c - Svolgere il ruolo di garante e di amichevole compositore in caso di controversie all'interno dell'Associazione di cui all'art. 14.5 e 17;

d - Se convocato dal Consiglio, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo pareri o voti consultivi.

5) Il Probiviro che ha un interesse in questioni rimesse al Collegio, deve astenersi dal partecipare alle relative discussioni e decisioni;

6) All'atto della nomina può prevedersi un compenso per i probiviri non soci, in conformità con quanto previsto dalla normativa

### **Art. 13 Collegio dei Revisori**

1) L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei Revisori, anche su indicazione del Consiglio Direttivo, in numero da uno a tre membri, anche non persone fisiche, scelti tra persone o enti di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori può agire da organo monocratico o, se composto da più membri, con la figura di un Presidente eletto al suo interno.

L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un membro supplente, con compiti consultivi non vincolanti, che subentra in caso di prolungata indisponibilità o astensione per conflitto di interesse di un membro effettivo, fino alla prima Assemblea utile, che deve provvedere, se necessario, alla nomina dei membri necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

2) I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3) La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo;

4) Il Collegio dei Revisori:

verifica la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico-finanziario;

esprime il proprio parere sul bilancio sia preventivo che consuntivo e sugli altri documenti contabili redatti, prima che vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione;

potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto;

se convocato dal Consiglio, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo pareri o voti consultivi.

5) Il Revisore che ha un interesse in questioni rimesse al Collegio, deve astenersi dal partecipare alle relative discussioni e decisioni;

6) All'atto della nomina può prevedersi un compenso per i revisori non soci, in conformità con quanto previsto dalla normativa.

### **Art 14 Soci**

1) Possono divenire soci di WI le persone maggiori di 18 anni, che ne condividono i principi, gli ideali e le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

2) Il numero dei soci è illimitato. Non è ammessa la partecipazione temporanea alla vita associativa, fermo restando il diritto al recesso.

3) La domanda di ammissione, nella quale l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto e il Regolamento interno, può essere accolta o rigettata dal Consiglio Direttivo. Il rigetto sarà comunicato per iscritto all'interessato.

4) I soci cessano di appartenere a WI per:

a - decesso;

b - dimissioni volontarie;

c - morosità nel versamento della quota associativa;

d - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

5) Il socio può essere escluso per atti compiuti in contrasto con il presente statuto o il regolamento interno o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Per casi meno gravi, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione temporanea del socio.

Il socio escluso o sospeso può fare ricorso e discuterlo con il Consiglio Direttivo.

In caso di mancata composizione giudicherà in via definitiva il Collegio dei Probiviri.

6) I soci prestano la propria attività prevalentemente in forma volontaria, libera e gratuita, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo e salvo l'assunzione come dipendente o la collaborazione come lavoratore autonomo.

### **Art 15 Diritti e doveri dei Soci**

1) Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.

2) I Soci hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee

- votare direttamente o per delega

- recedere dall'appartenenza a WI

- essere informati e partecipare a tutte le attività ed iniziative di WI.

3) I Soci hanno il dovere di:

- rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento

- pagare le quote sociali fissate dall'Assemblea

- prestare il lavoro volontario preventivamente concordato

rispettare gli impegni presi con gli altri soci.

### **Art 16 Quota Sociale**

1) La quota associativa a carico dei Soci è:

- determinata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- annuale;

- non frazionabile né ripetibile;

- non rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio;

- intrasmissibile e non rivalutabile.

2) I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono:

- partecipare all'Assemblea;

- prendere parte alle attività dell'Associazione;

essere elettori o eletti alle cariche sociali.

### **Art 17 Controversie**

1) Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'associazione ed i suoi organi sono devolute al Collegio dei Probiviri.

2) Il Collegio dei Probiviri decide anche in merito al ricorso presentato dal socio non ammesso, sospeso o escluso che non ha trovato composizione in sede di Consiglio.

3) In tutti i suddetti casi il Collegio dei Probiviri deciderà e giudicherà in modo inappellabile, anche senza le formalità di procedura, ma nell'osservanza del principio del contraddittorio.

4) È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

### **Art 18 Risorse economiche**

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a – quote associative e contributive dei Soci;

b - contributi di privati;

- c - contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche;
  - d - contributi di organismi internazionali;
  - e - donazioni e lasciti testamentari;
  - f - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali di cui al D.M. del 25/5/95;
  - h - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.
  - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi e gli scopi a cui si ispira WI
- 2) Spetta al Consiglio, sentito il parere facoltativo e non vincolante del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori, l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti testamentari di cui al punto precedente.
  - 3) I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
  - 4) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.
  - 5) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di un Vicepresidente.

### **Art 19 Bilancio**

- 1) L'esercizio sociale di WI ha inizio l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio Direttivo presenta annualmente all'Assemblea, entro il 30 Aprile, la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
- 3) I rendiconti consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede di WI, inviati a tutti i Soci per lettera, fax o posta elettronica e/o pubblicati sul sito internet di WI entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea in cui verranno discussi.
- 4) Prima della presentazione all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio preventivo e consuntivo, dovranno essere sottoposti al Collegio dei Revisori, se nominato, perché esprima il proprio parere.

### **Art 20 Durata e scioglimento dell'Associazione**

- 1) La durata di WI è illimitata ed esso non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato o promozione sociale che operino in identico o analogo settore con principi affini a quelli espressi nel presente Statuto.
- 2) L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente fra i soci.
- 3) La relativa delibera è presa secondo quanto previsto all'art. 6.6

### **Art 21 Norma di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.